



UFFICIO PAGHE – Consulente del Lavoro Dott. Luigi Bonesi

Carpenedolo, 19/02/2025

Spett.le

Cliente

“NEWS PAGHE – SC INFORMA”

Gli esperti dell’ SC STUDIO ASSOCIATO predispongono mensilmente la rubrica “NEWS PAGHE – SC INFORMA” a disposizione dei clienti dello studio.

“NEWS PAGHE – SC INFORMA” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti del mese.

*In allegato si riporta “NEWS PAGHE – SC INFORMA” n. 02/2025 del mese di **Febbraio 2025**.*

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

<p>Nuove assunzioni con maxi deduzione: chiarimenti</p> <p>Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato al 2027 la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Ora l'Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell'incentivo, le regole per determinare l'incremento occupazionale e l'ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.</p>
<p>Contribuzione ordinaria FIS, Fondo attività professionali e contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD</p> <p>Circolare INPS n. 5 del 20 gennaio 2025</p>	<p>L'INPS fornisce indicazioni sulla riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025,</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'aliquota della contribuzione ordinaria dello 0,50% dovuta per il finanziamento del "Fondo di integrazione salariale" e del "Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali"; della contribuzione addizionale, dovuta dal datore di lavoro che fruisce di interventi di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga, introdotta a seguito dell'adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio 2022.
<p>Fringe benefit: funzione di documento di legittimazione</p> <p>Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 5 del 15 gennaio 2025</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, in tema di fringe benefit, precisa che è possibile riconoscere alla carta di debito, assegnata ai dipendenti, la funzione di documento di legittimazione, tenuto conto, nel caso di specie, dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall'istante come potenziali erogatori di benefit per i propri dipendenti.</p>
<p>Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito: le disposizioni per il 2025</p> <p>Circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025</p>	<p>È stato fornito dall'INPS un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2025, alla luce delle novità del Collegato lavoro 2024 e della Legge di Bilancio 2025. In particolare, si illustrano le modifiche in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro; sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori; ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie; congedo parentale; indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).
<p>TUR al 2,90%: indicazioni</p>	<p>A seguito della riduzione del TUR al 2,90%, deliberata dalla BCE con decorrenza 5 febbraio 2025, l'INPS e l'INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni del tasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle

<p>Circolare INPS n. 34 del 4 febbraio 2025</p> <p>Circolare INAIL n. 7 del 4 febbraio 2025</p>	<p>sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;</p> <p>di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili.</p>
<p>Decontribuzione lavoratrici madri dal 2025</p> <p>Messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025</p>	<p>L'INPS ha fornito chiarimenti sull'esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e al suo coordinamento con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha reso strutturale tale sostegno modificandone, al contempo, la platea delle beneficiarie, la percentuale di esonero e i requisiti di spettanza.</p>
<p>Commissione Europea: via libera agli sgravi per giovani e donne</p> <p>Notizia Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2025</p>	<p>La Commissione Europea ha approvato le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani come aiuti di Stato. Si apre, dunque, la strada per l'approvazione dei decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione. Si tratta dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato nonché di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente.</p> <p>L'esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.</p>
<p>Comunicati i minimali per il 2025</p> <p>Circolare INPS n. 26 del 30 gennaio 2025</p>	<p>L'INPS ha comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l'anno 2025, aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, è pari a 57,32 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i part-time è pari a 8,60 euro.</p>
<p>Dimissioni per fatti concludenti: prime indicazioni</p> <p>Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025</p>	<p>L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla novità introdotta dal c.d. Collegato Lavoro in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (c.d. dimissioni per fatti concludenti). L'Ispettorato ha messo a disposizione dei datori un modello per la comunicazione dell'assenza ingiustificata all'ITL.</p>

APPROFONDIMENTO 1

AUTOMOBILE E RAPPORTO DI LAVORO: NOVITÀ 2025

L'utilizzo di un'autovettura (o di un altro mezzo di trasporto) nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, presenta numerosi profili di interesse per quanto concerne il regime contributivo e fiscale. Trattandosi di un *fringe benefit* molto diffuso, si ritiene opportuno fare il punto sulle diverse soluzioni possibili, anche alla luce delle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

AUTO AZIENDALE PER MOTIVI DI SERVIZIO

Si tratta dell'ipotesi in relazione alla quale il datore concede in uso a uno o più dipendenti una autovettura di sua proprietà la quale, a fine giornata oppure al termine del servizio, deve essere riconsegnata in azienda.

Premesso che il dipendente deve utilizzare il mezzo aziendale rispettando le disposizioni impartite dal datore o dai superiori e – comunque – quelle del codice della strada: se egli deve recarsi in azienda per ritirare l'auto, il tempo impiegato a partire dalla sede dell'azienda è tempo di lavoro e, come tale, va retribuito. Al netto del rimborso delle eventuali spese di trasferta (vitto e/o alloggio), tale ipotesi non ha alcuna rilevanza ai fini contributivi e fiscali.

AUTO IN CAR SHARING PER MOTIVI DI SERVIZIO

Specialmente nelle grandi città è diffuso il ricorso a veicoli di proprietà di società specializzate in tale tipo di attività.

Ebbene, a prescindere dal fatto che la fattura della società proprietaria del mezzo sia intestata al dipendente (il quale chiede poi il rimborso al datore), o direttamente al datore, se tale documento individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato (precisando il luogo di partenza e arrivo), la distanza percorsa, la durata e l'importo dovuto, tali documenti sono equiparati a quelli rilasciati dalle imprese esercenti un pubblico servizio di trasporto; quindi i rimborsi di tali spese a favore dei dipendenti in trasferta (anche dentro il territorio comunale), sono esenti da imposizione contributiva e fiscale.

AUTO DEL DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO

Non di rado accade che il dipendente, debitamente autorizzato, per recarsi in trasferta fuori del territorio comunale, usi la propria autovettura: qui, per poter rimborsare le spese di carburante ecc., in base ai valori contenuti nelle tabelle ACI in relazione al tipo di auto del lavoratore, occorre che, dalla documentazione custodita dal datore di lavoro, risultino gli elementi indicati di seguito:

- numero dei chilometri percorsi;
- tipo di autovettura utilizzata dal dipendente;
- costo al chilometro (ossia la tariffa ACI).

In presenza di quanto sopra, il rimborso delle spese in base alla tariffa ACI per chilometro percorso non costituisce reddito per il dipendente e, quindi, non ha alcun riflesso contributivo o fiscale.

AUTO AZIENDALE CONCESSA IN USO PROMISCUO

Da molti anni a questa parte, la concessione di un'auto (indifferentemente di proprietà dello stesso datore di lavoro o fornita per il suo tramite da parte di una società specializzata) al dipendente per uso promiscuo, ossia per ragioni non solo di lavoro ma anche per quelle della vita personale e familiare (fare la spesa, andare in vacanza, accompagnare i figli a scuola eccetera), rappresenta uno dei *fringe benefits* più usuali e graditi per i livelli medio-alti.

Per regolare la questione dal punto di vista contributivo e fiscale, è previsto che – a carico del dipendente beneficiario del mezzo – sia posta una quota percentuale (variata nel tempo in base a diversi indici) in relazione al tipo di veicolo e al valore d'uso al chilometro (come calcolato dall'Automobile Club Italiano), per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri l'anno.

Va necessariamente premesso che, nei rari casi in cui l'autovettura assegnata non dovesse trovarsi esposta nelle tabelle ACI, il valore del *benefit* dovrà essere calcolato riferendosi al veicolo più simile tra quelli presenti.

Novità 2025

La Legge di Bilancio 2025 prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ogni anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta:

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica; ovvero
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

A seconda del fatto che il contratto d'uso con il dipendente sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2024, oppure dopo tale data, ossia a partire dal 1° gennaio 2025, la situazione è sintetizzata nella tabella che segue.

Così il valore del benefit in relazione ai valori di emissione di CO ₂ per chilometro				
Stipula contratto	fino a 60	da 61 a 160	da 161 a 190	da 191 in su
Entro il 2024	25%	30%	50%	60%
Dal 2025	50%	50%	50%	50%

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, la percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, e al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

APPROFONDIMENTO 2

DECONTRIBUZIONE SUD PMI: AL VIA IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO

Al fine di sostenere l'occupazione stabile e ridurre il divario economico tra Nord e Sud, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un **nuovo esonero contributivo** per l'occupazione in aree svantaggiate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (c.d. **Decontribuzione Sud PMI**).

Le istruzioni operative per beneficiare, **dal 1° gennaio 2025**, di tale incentivo sono state fornite dall'INPS con la Circolare n. 32 del 30 gennaio 2025.

BENEFICIARI

Possono accedere alla Decontribuzione Sud PMI le **microimprese e piccole e medie imprese**, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze **non più di 250 dipendenti**, a condizione che l'aiuto rispetti i limiti *de minimis* previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023.

Per l'**anno 2025** l'esonero contributivo spetta per i soli **rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024**, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia**,

Calabria e Sardegna. Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Per le **annualità successive al 2025**, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del beneficio.

La Decontribuzione Sud PMI trova applicazione anche per i contratti di lavoro a termine **trasformati a tempo indeterminato** entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.

Non possono beneficiare della Decontribuzione Sud PMI, oltre ai datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro **domestico** o di **apprendistato**, nonché i datori di lavoro operanti nel settore **agricolo**, anche:

- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
- gli enti morali e gli ecclesiastici.

Non è possibile beneficiare dell'esonero, inoltre, per i titolari di un contratto di **lavoro intermittente**, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Infine, sono esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime *de minimis* per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell'arco di un triennio.

MISURA E DURATA

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle misure del nuovo esonero contributivo.

Anno	Misura esonero	Importo massimo mensile	Durata	Lavoratori interessati
2025	25%	145 euro	12 mesi	In forza a tempo indeterminato al 31/12/2024
2026	20%	125 euro	12 mesi	In forza a tempo indeterminato al 31/12/2025
2027	20%	125 euro	12 mesi	In forza a tempo indeterminato al 31/12/2026

2028	20%	100 euro	12 mesi	In forza a tempo indeterminato al 31/12/2027
2029	15%	75 euro	12 mesi	In forza a tempo indeterminato al 31/12/2028

...ULTIME DAL MONDO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA...



CCNL Metalmeccanici: non riparte la trattativa di rinnovo



Previsti ulteriori scioperi per il mese di marzo

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
 Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
 Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

L'11 febbraio 2025, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, comunicano che a seguito dell'incontro avvenuto con la delegazione di Federmeccanica e Assistal, non è ripartita la trattativa di rinnovo. A fronte di ciò, le Organizzazioni sindacali confermano l'intenzione di procedere con le otto ore di **sciopero**, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il **blocco** degli straordinari e delle flessibilità. Difatti, a parere delle stesse, è necessario riaprire la trattativa al fine di rinnovare il contratto di settore, con l'obiettivo di difendere e promuovere l'industria metalmeccanica e l'occupazione. Pertanto, in assenza della volontà di riaprire la trattativa entro febbraio da parte di Federmeccanica e Assistal, vi saranno molteplici scioperi per il **mese di marzo**.

CCNL Edilizia: siglato il rinnovo



Previsto un aumento dei minimi pari a 180,00 euro al livello I

Lo scorso 29 gennaio è stato siglato da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

A livello economico è previsto un aumento di **180,00 euro** al livello I, così ripartito:

- 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
- 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 50,00 euro dal 1° marzo 2027, con un recupero inflattivo dell'11% e un aumento sui minimi del 18%.

L'aumento salariale al livello II (operaio qualificato) pari a **210,60 euro**, è così ripartito:

- 93,60 euro dal 1° febbraio 2025;
- 58,50 euro dal 1° marzo 2026;
- 58,50 euro dal 1° marzo dal 1° marzo 2027.

Il contratto decorre dal 1° febbraio 2025 fino al 30 giugno 2028.

Le Parti si sono impegnate, inoltre, entro il **28 febbraio 2025**, a concludere sui seguenti temi: catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità; denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi; trasferta nazionale; lavoro straordinario; non sovrapposibilità dei cicli contrattuali.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

CCNL Farmacie: prosegue il confronto



Tra gli argomenti i permessi per la formazione, la maternità e la malattia

Lo scorso 15 gennaio si sono incontrate per la quarta volta Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendenti da farmacie private.

Di seguito gli argomenti trattati.

Permessi per la formazione: la richiesta si incentra sullo svolgimento dei permessi per la formazione obbligatoria ed il relativo contributo alle spese relative ai corsi.

Maternità: Federfarma si è resa disponibile ad incrementare la percentuale di integrazione alla retribuzione esclusivamente nel periodo di maternità obbligatoria.

Malattia: necessità di revisionare il testo contrattuale in merito alla distinzione tra malattia ed infortunio, oltre a discutere su un eventuale mantenimento del posto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporta, sia per le situazioni di particolare gravità che per l'infortunio.

Permessi rol: Federfarma, a fronte della carenza del personale, non si è resa disponibile ad un incremento dei permessi.

In merito alla revisione della classificazione del personale ed all'introduzione di nuove figure professionali, invece, Federfarma ha stabilito la necessità di ulteriori approfondimenti.

Le prossime riunioni sono fissate per il **12 e 13 marzo**.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

CCNL Enti locali: Fp-Cgil e Uil-Fpl si oppongono alla firma del rinnovo



I Sindacati contestano le proposte dell'Aran e si battono per aumenti salariali più consistenti

Le OO.SS. Fp-Cgil e Uil-Fpl si sono dette **contrarie alla firma** del rinnovo del CCNL Enti locali, dal momento che mancano risorse per dignitosi aumenti contrattuali. È quanto affermato nella nota stampa del 21 gennaio 2025 tramite la quale affermano che le lavoratrici ed i lavoratori del settore percepiscono **stipendi molto bassi** e le risorse stanziare nelle leggi di bilancio per coprire il triennio 2022/2024 non sono sufficienti. A tal proposito, il Governo ha predisposto un aumento del 5,78%, lontano dall'indice inflattivo al 16,5% che equivale, secondo quanto riportano i sindacati, ad una busta paga, per l'area funzionari ad aumento netto di circa 38,70 euro. Per gli istruttori l'aumento netto è di 42,26 euro; per gli operatori esperti è di circa 37,59 euro netti e per gli operatori di 36,09 euro. Inoltre, i sindacati contestano i tagli operati dalla manovra 2025 pari a 3 miliardi e 700 milioni. Per le OO.SS. la battaglia va avanti finché non si otterranno risultati concreti.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025

DOMENICA 16 → LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2025** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2024 e anticipo 2025) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'**anno 2024**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2025**).

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

VENERDÌ 28

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2025**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2025**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2025**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2025**.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2024 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2025**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.